



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. M. Natascia Mazzone ha emesso, ex art. 281 sexies cpc, la seguente

**S E N T E N Z A**

nel presente giudizio iscritto a n. 615/17 del ruolo contenzioso degli affari civili,

**promosso da:**

■, elettivamente domiciliato in Galatone  
presso lo studio dell'Avv. ■ che lo rappresenta e difende, in virtù di  
mandato in atti

**Attore - opponente**

**Contro**

■ S.p.A., quale incorporante la Società ■, giusto atto di fusione  
per incorporazione a rogito Notaio ■  
■, con sede legale in Torino (TO), ■ in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti del 17.7.15,  
conferita per atto Notaio ■  
■ dall'Avv. ■, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio  
dell'Avv. ■ in Lecce alla ■

**Convenuta - Opposta**

*La presente sentenza viene redatta, ex art. 281 sexies cpc, con "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".*

**Conclusioni:**

All'udienza del 21.11.18 all'uopo predisposta, le parti hanno precisato come da separato verbale cui espressamente si rinvia e all'odierna udienza la causa è stata oralmente discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. ■/2016, ritualmente notificato, ■, conveniva in giudizio ■ S.p.A., per ivi sentire revocare il D.I. opposto ed "accertare il dovuto epurandolo dagli interessi non dovuti". Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio ■ S.p.a (già ■), contestando integralmente le domande e le pretese di parte avversa, e rassegnando le seguenti conclusioni: " - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. ■/2016; - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - in via subordinata,

*nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.887,07, maggiorata dagli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio".*

All'udienza di prima comparizione del 15.9.17, le parti si riportavano alle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio e, in particolare, [REDACTED] insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che l'opposizione, oltre che generica, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e che sussiste la prospettata adeguatezza attesa la documentazione prodotta da parte opposta.

Assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con rinvio all'udienza del 1.3.18. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 7.2.19, con concessione di termine per il deposito di note conclusive e poi all'odierna udienza.

L'azione oltre che infondata risulta priva di supporto probatorio e deve essere rigettata.

La società creditrice e titolata ad agire in questa sede è [REDACTED] S.p.A. in quanto è sufficiente osservare che il contratto di finanziamento dedotto in giudizio (n. [REDACTED]) risulta sottoscritto tra l'opponente e la società [REDACTED] S.p.A. che, a seguito di alcuni passaggi societari di natura straordinaria, è confluita nella capogruppo, [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.p.A., con atto pubblico del Notaio [REDACTED], ha mutato la propria denominazione sociale in "[REDACTED]" (doc. in atti). Successivamente, con atto pubblico del Notaio [REDACTED] è stata fusa per incorporazione in [REDACTED] S.p.A. che, per l'effetto, è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla [REDACTED] (già [REDACTED] S.p.A.), tra cui il contratto di finanziamento di cui è causa.

E' pacifico ed incontestato che il [REDACTED] ha sottoscritto il contratto di finanziamento dedotto in giudizio.

Giova sottolineare, inoltre, che la pretesa creditoria risulta fondata e provata sia nell'*an* sia nel *quantum*. La società opposta ha prodotto: - il contratto di finanziamento; - il piano finanziario; - la scheda di conto; - il partitario; - la diffida di pagamento.

Detta documentazione, mai contestata è del tutto congrua ai fini della determinazione del credito, in quanto attesta la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante e del credito maturato a favore della società deducente.

La documentazione versata nel fascicolo monitorio forma prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile, come previsto dagli artt. 633 c.p.c. e ss. e chiarito, altresì, dalla costante giurisprudenza: "*Per prova scritta – ai sensi dell'art. 633 c.p.c. – deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato*" (cfr. Cass. Civ. n. 3646/2009).

È emerso che l'opponente ha eseguito il pagamento - seppur non regolare - di ben quindici (15) rate delle settantotto (78) previste dal contratto, ed ha corrisposto parzialmente la rata n. 16.

Peraltro, con riferimento al *quantum*, l'importo ingiunto, pari ad Euro 16.887,07, è composto dalle seguenti voci:

- Euro 2.648,24 pari a n. 9/78 rate scadute ed impagate, per Euro 294,00 (rate nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) , oltre all'importo residuo di Euro 2,24 della rata n. 16 pagata parzialmente;

- Euro 12.264,71 per capitale a scadere alla data della decadenza del beneficio del termine (21.12.2015);

- Euro 1.915,43 a titolo di "*interessi di mora*" computati sulle rate scadute ed impagate e sul capitale residuo.

- Euro 56,45 a titolo di "*Saldo spese e altri addebiti*."

Il contratto di finanziamento, all'art. 12, prevede espressamente che il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio del termine e [REDACTED] ha atteso il mancato pagamento di ben nove rate prima di inviare la relativa diffida di decadenza.

In sede di opposizione, è il debitore che deve allegare e provare fatti estintivi e impeditivi del credito azionato: "*Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento*" (cfr. Cass., Sezioni Unite, 30.10.2001 n. 13533. Più di recente anche Cass., sez. II, 11.04.2013, n. 8901 e Trib. Messina, 06.02.2014, n. 271, oltre a Trib. Messina, 952/2014).

Pertanto, mancando contestazioni specifiche, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo.

L'opponente afferma altresì di disconoscere i documenti depositati nel fascicolo monitorio dall'opposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. senza indicare i singoli profili di difformità rispetto agli originali della documentazione contestata. La contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., infatti, è efficace solo qualora venga indicato espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale.

L'opponente, come provato dai documenti versati in atti, ha parzialmente eseguito il pagamento delle rate del finanziamento, quindi l'opponente non può certo disconoscere un contratto cui ha dato spontanea esecuzione.

Inoltre l'opponente sostiene che gli interessi applicati al contratto di finanziamento sarebbero illegittimi, poiché superiori al tasso soglia usura ma nessun calcolo o contestazione specifica è stata svolta dalla controparte, senza dimenticare che, in punto di usura, l'onere della prova grava integralmente su chi la eccepisce.

*"Onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria" (cfr. Trib. Ferrara, 05-12-2013, in *espartecreditoris.it*); "Né, in difetto di allegazione e prova da parte dell'opponente, vi è motivo di ravvisare alcun superamento del c.d. tasso soglia ex L. 108/96 (r. Cass. 11706/02, 8742/01)".*

Alcuna prova risulta fornita dall'opponente che nell'atto di opposizione si limita a contestare, laconicamente, la presenza di interessi usurari, senza nulla aggiungere sul punto e, allo stesso modo, nella seconda memoria..

E' tuttavia noto che l'usura non può essere provata sommando arbitrariamente degli addendi non previsti dalla normativa vigente: *"non è fondato l'escamotage di usare la formula TEG aggiungendo addendi non previsti al fine di ottenere usura essendo evidente in matematica che se aggiungo un addendo in una formula che non lo comprende ottengo un risultato evidentemente distorto"* (cfr. Tribunale di Busto Arsizio, n. 921/2017, in *iusletter.com*). Gli interessi applicati al rapporto di cui è causa, quindi, sono legittimi sotto ogni profilo, e l'art. 1815 c.c. non può trovare applicazione alcuna.

Parimenti infondate appaiono le avverse contestazioni in tema di anatocismo.

Si rileva che in tema di anatocismo non è sufficiente affermare l'esistenza di detta circostanza, senza che questa risulti allegata in maniera specifica e provata da validi riscontri probatori.

Chi eccepisce il difetto di anatocismo, infatti, assume non solo l'onere di dimostrare se, e in che misura, gli interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Lecce, 23-10-2017 e Tribunale di Chieti, 15-12-2005).

L'opponente ha ommesso ogni allegazione e prova sul punto.

L'anatocismo è configurabile unicamente nell'ambito dell'operatività tipica dei contratti di conto corrente bancario e non anche dei contratti di finanziamento, la cui legittimità del piano di ammortamento c.d. *"alla francese"* è stata chiarita dalla giurisprudenza in più occasioni (cfr. Cass., 20-02-2003, n. 2593; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11-04-2011; Trib. Arezzo, 24-11-2011, in *DeJure*; Trib. Benevento, 19-11-2013, n. 1936, in *Espartecreditoris.it*; Trib. Torino, *sent.* del 17-09-2014; Trib. Verona, *sent.* del 24-03-2015 n. 758).

Il C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), con Delibera del 9 febbraio 2000, ha previsto espressamente che, in caso di inadempimento all'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuti, gli interessi a decorrere dalla scadenza dell'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi previsti in contratto.

Quanto alle spese del presente giudizio, la questione trattata ed il comportamento delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.

**PTM**

Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, così dispone:

- Rigetta le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3123 del 20.11.16;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Lecce, 29.3.19

Il G.O.

*M. Natascia Mazzone*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Lecce, 29 MAR 2019

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
EVA STOMACI

